

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1202}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, ARMAROLI, AVERARDI, NALDINI e ROSSINOVIC

Presentata l'8 aprile 1964

Deroga al disposto dell'articolo 7, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, che detta le norme di attuazione della legge 23 novembre 1939, numero 1815, ha determinato numerosi casi di ingiustizia che la presente cerca di riparare. Infatti secondo l'articolo 7 del regolamento possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio attività di consulente del lavoro coloro che siano in possesso di alcuni requisiti, fra i quali, quello di aver conseguito la licenza di scuola media superiore.

Tuttavia l'articolo 14 prevede condizioni diverse per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza e per gli ex dipendenti, anche di altre amministrazioni od enti, che abbiano svolto mansioni presso l'ispettorato del lavoro, e lo stesso articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica, così come il decreto ministeriale 9 gennaio 1960, riconoscono e regolano la posizione dei consulenti del lavoro « autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939 » che hanno « le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento ».

Non è dubbio quindi che il regolamento di attuazione intendeva dare alla materia dell'esercizio della attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale un nuovo ordi-

namento, fermo restando i requisiti acquisiti o acquisibili prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. Del resto, la stessa circolare 32198 del 28 novembre 1959, Div. XVII, esprimeva, pur chiarendolo secondo principi generali di diritto, « le perplessità che insorgono per la estinzione e la definizione delle pratiche prima e dopo l'entrata in vigore del regolamento ».

Senonchè le perplessità vennero chiarite nel senso più ristretto, ritenendo che i provvedimenti di autorizzazione dell'attività di consulente del lavoro fossero validi se istruiti e definiti in conformità della disciplina precedentemente seguita, soltanto anteriormente all'entrata in vigore del regolamento. Si verificò quindi che numerosi giovani che da anni avevano prestato servizio presso uno studio di consulenza del lavoro, e che preparati, avevano presentato richiesta della necessaria autorizzazione, soltanto in parte furono chiamati alla richiesta prova teorico-pratica e taluni pur abilitati non ebbero, per l'entrata in vigore delle nuove norme e della sua interpretazione ministeriale, l'autorizzazione.

Ciò dipese dal fatto che alcuni ispettorati, specie quelli di minore importanza, provvidero sollecitamente a inviare alla prova teorico-pratica d'idoneità tutti coloro che prima del 22 novembre 1959 avevano fatta domanda. con-

cedendo le autorizzazioni; altri provvidero ad esaminare soltanto una parte; altri infine, non chiamarono nessuno pensando che la regolamentazione fosse possibile anche successivamente all'entrata in vigore di detto regolamento, purché avessero presentato domanda prima del 22 novembre 1959.

In seguito a ciò si è determinato un diverso trattamento nei confronti di cittadini, pur in eguali condizioni e diritti di chiedere e ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di consulente del lavoro

La nostra proposta di legge vuole eliminare quindi una tale ingiustizia, tanto più quando la stessa associazione nazionale consulenti del lavoro, con decisione della Giunta nazionale 25 settembre 1963, unanimamente ha espresso il parere di accogliere con simpatia un provvedimento in merito sempre ché siano dimostrati dagli aspiranti i requisiti che ci onoriamo di recepire nell'articolo unico sottoposto all'esame degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto disposto dalla lettera *d*) dell'articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, possono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale — previo accertamento della capacità specifica, mediante prova teorico-pratica di idoneità, di cui all'articolo 9 del regolamento suddetto — gli aspiranti che, oltre al possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del citato articolo 7, comprovino:

a) di aver presentata domanda di ammissione alla prova teorico-pratica d'idoneità prima del 22 novembre 1959, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921;

b) di aver prestato servizio per almeno due anni, prima del 22 novembre 1959, presso uno studio di consulenza del lavoro.

I locali circoli dell'ispettorato provinciale del lavoro debbono provvedere a invitare gli interessati ad effettuare la prova teorico-pratica entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.